

SENTENZA N° 1921/20.
 (R.G.N. 17285/18)
 PRON. N. 1921/20.
 P.F.P.

ORIGINALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II GIUDICE di PACE di MARANO di NAPOLI

nella persona del dott. Vincenzo Iannuzzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17285/18 Ruolo Gen. Affari Contenziosi

CON OGGETTO

opposizione all'esecuzione

TRA

AVELLA CARMINE, nato a Villaricca (NA) il 3 luglio 1982, C.F.: VLL CMN 82L03 G309U, residente in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 609 ed ivi elettivamente domiciliato al Corso Campano n. 139 presso lo studio degli avv.ti Antonio Piazza e Milly Saveriano, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione

OPPONENTE

E

COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA (C.F.: 80049220637), in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Antonio Poziello, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazzetta Arenella n. 1 presso lo studio dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di Decreto Sindacale n. 163 del 14 giugno 2018 e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTO

E

società PUBLISERIZI s.r.l., C.F.: 03218060659, in persona del presidente del C.d.A., Luigi Monti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Cresce e Daniela Maddaloni, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo sportello locale della società, sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Labriola n. 64

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

LE PARTI

concludevano come da verbale di udienza del 16 dicembre 2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che, conformemente al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. viene omesso lo svolgimento del processo.

Non sembra inutile tuttavia ricordare che a conoscenza delle parti sono i fatti e le vicende rilevanti della causa, instaurata da AVELLA CARMINE con atto di citazione notificato il 17 luglio 2018 (mentre il contraddittorio nei confronti della PUBLISERVIZI veniva integrato con atto notificato il 26 novembre 2018), al fine di ottenere l'annullamento della pretesa creditoria risultante dall'avviso di riscossione codice n. 8005 2018 863 emesso dalla PUBLISERVIZI il 2 febbraio 2018 e notificato il 9 luglio 2018 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 288,27# a titolo di canoni idrici per gli anni 2013 e 2014.

Sotto il profilo qualificatorio, alla stregua delle allegazioni svolte nell'atto introduttivo, non sussistono dubbi in ordine alla *causa petendi*, giacché, quale titolo della propria azione, viene dedotta dall'istante l'illegittima riscossione della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti, nonostante la somma pretesa non fosse corrispondente ai consumi, in quanto calcolati senza alcuna con misurazione ma solo in via forfettaria e presuntiva.

Né residuano dubbi in ordine al *petitum*, in quanto l'oggetto dell'azione va individuato, in relazione ai motivi addotti, nell'accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla P.A. risultante dalla bolletta di pagamento sopra indicata.

Il COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA chiede il rigetto della domanda, perché inammissibile ed infondata.

La PUBLISERVIZI, a sua volta, nega ogni responsabilità per essere stato l'atto impugnato emesso dal COMUNE di GIUGLIANO in CAMPANIA in relazione ad anni precedenti al 2015, a partire da quale sono stati affidate ad essa PUBLISERVIZI varie attività, fra cui l'attivazione di nuove utenze, l'installazione e la lettura di misuratori, la bollettazione, la misurazione, l'accertamento e la riscossione dei corrispettivi.

2. Nel merito, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta.

Invero, l'opposizione investe l'intera pretesa, di cui si deduce l'illegittimità per la palese violazione del diritto di difesa per non essere fondata sui consumi effettivi, mal calcolati da un misuratore non funzionante.

A quest'ultimo riguardo, occorre osservare che effettivamente, la richiesta della somma di € 288,27# riferita agli anni 2013 e 2014 non appare fondata su alcun corretto calcolo del corrispettivo del servizio idrico, in quanto non determinato sulla base dei consumi effettivi relativi al periodo di riferimento, con la conseguenza che la somma richiesta risulta assolutamente carente di motivazione (cfr. Cass. 22 maggio 2017, n. 12870). Né, in mancanza di corrette letture precedenti e successive al periodo in contestazione, è possibile parametrare a tale dato il consumo richiesto per i due anni in questione.

Ne discende con tutta evidenza l'illegittimità dell'esecuzione, dal momento che le carenze sopra rilevate non consentono all'opponente di contestare l'importo richiesto sia sotto il profilo dell'*an*, sia sotto il profilo del *quantum*, né di verificare che tale importo tragga origine e si riferisca effettivamente ad una determinata fornitura d'acqua.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta.

3. In base al principio della soccombenza, le parti opposte vanno condannate in solido al pagamento, in favore di quella opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi (decurtati in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, mediante riduzione al 50% della voce comprensiva anche della trattazione) dei parametri indicati nella tabella allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri nello stesso Decreto stabiliti, ed in particolare di quelli precisati all'art. 4: caratteristiche e pregio dell'attività prestata; importanza, natura, difficoltà (tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza) e valore dell'affare, compreso fra € 0,01# ed € 1.100,00#; condizioni soggettive del cliente; risultati conseguiti; numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona del dott. Vincenzo Iannuzzi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta la somma di € 288,27# di cui all'avviso di riscossione codice n. 8005 2018 863 emesso dalla PUBLISERVIZI il 2 febbraio 2018 e notificato il 9 luglio 2018, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del servizio idrico per gli anni 2013 e 2014;
- b) condanna in solido le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, al pagamento, in favore di quella opponente e con attribuzione agli avv.ti Antonio Piazza e Milly Saveriano, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio, che liquida nella misura di € 43,00# per spese ed € 297,50# per compenso, oltre spese generali nella misura del 15,00%, I.V.A. (laddove documentata e non detraibile) e C.P.A. come per legge.



Così deciso in Marano di Napoli il 16 dicembre 2020

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Iannuzzi)



| |
|--|
| UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI |
| PUBBLICATA IN CANCELLERIA |
| 19 MAR 2021 |
| IL CANCELLIERE |





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 13216 che si rilascia in forma

Esecutiva a richiesta di: Avv. ANTONIO PIAZZO

Marano di Napoli n. 08/04/2021 MILLY SAVERIANO (ATA)

IL CANCELLIERE

Mario SMITH

